

COMUNE DI POGGIOREALE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Municipale

n. 48 del 28-07-2022

Oggetto:	Individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del Servizio rifiuti per il Comune di Poggioreale per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'Art. 3 del TQRIF - All. A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif
----------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 14:00, si è riunita la Giunta Municipale nella sala delle adunanze, regolarmente convocata in modalità telematica mista;

Presiede l'adunanza il Girolamo Cangelosi, nella sua qualità di Sindaco, e sono presenti i Signori:

Girolamo Cangelosi	Sindaco	Presente
Francesco Blanda	Vice Sindaco	Presente
Mariano Sancetta	Assessore	Presente
Margherita Salvaggio	Assessore	Presente
Vincenza Nicolosi	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5 - Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA Sandra Sala.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare e deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del Servizio rifiuti per il Comune di Poggioreale per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'Art. 3 del TQRIF - All. A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif

Ritenuto di approvarla integralmente;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

Successivamente

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con unanime votazione palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera **immediatamente esecutiva**, ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 44/91, comma 2, stante l'urgenza di provvedere.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 51 del 27-07-2022

5^ SETT. - TECNICO

Oggetto:	Individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del Servizio rifiuti per il Comune di Poggioreale per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'Art. 3 del TQRIF - All. A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif
-----------------	--

L'Ing. Girolamo Busetta, Responsabile del Settore Tecnico, propone il seguente atto deliberativo:

Visto che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visto inoltre l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 2022, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato altresì il contenuto di cui all'articolo 2 - "Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti" , della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito:

- 2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.

- 2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.
- 2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF”;

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: “Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

Rilevati altresì tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all'Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo potranno avere impatto determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Visto l'art.3 comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni nella legge 25/02/2022 n.15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022_2024 degli enti locali e con decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 è stato differito al 30 giugno 2022;

Dato atto, inoltre, che il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 28 giugno 2022, Pubblicato (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2022), ha disposto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera del C.C. n. 30 del 25/08/2021;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 63 del 27/08/2021 , esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2021/23;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]";

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che "Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento";

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

Dato atto che il comune di Poggioreale, in quanto Ente Territorialmente Competente e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

Rilevato che in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli

standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”;

Considerato quindi che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all’articolo 3.1 del TQRIF consentirebbe una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

Considerate le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati si è ritenuto di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo **schema I “livello qualitativo minimo”**;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

DI DETERMINARE gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema I “livello qualitativo minimo”, di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

DI DARE ATTO che per le gestioni ricomprese nello Schema I, non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità, mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all’interno del provvedimento di cui al punto precedente;

DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione al Commissario straordinario per il Consiglio Comunale;

SUCCESSIVAMENTE, Vista l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.44/91

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l'art. 12 della L.R. 30/2000

sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:

Individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del Servizio rifiuti per il Comune di Poggioreale per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'Art. 3 del TQRIF - All. A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Poggioreale, 27-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Girolamo Busetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Poggioreale, 27-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe Asaro

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco	
Girolamo Cangelosi	
L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Margherita Salvaggio	DOTT.SSA Sandra Sala

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **28-07-2022** ai sensi dell'art. 12,

[X] comma 2 (immediatamente esecutiva)

Poggioreale, 28-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA Sandra Sala

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

(Art. 47, c. 1, legge 8/06/1990, n. 142)

Si attesta che la presente delibera n. 48 del 28-07-2022 viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, a partire dal .

N. Reg. Albo:

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO